



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. in data 24 novembre 2010 e successivamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2021

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di Applicazione.....	5
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	7
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	7
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	9
4.3 Operazioni di competenza assembleare.....	11
4.4 Delibere quadro	11
4.5 Informativa e verifica dell'applicazione delle esenzioni.....	12
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate.....	12
6. Comunicazioni alla Società	13
7. Disposizioni generali.....	14

Allegato 1: Appendice Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Allegato 2: Definizioni IFRS

Allegato 3: Dichiarazione Parti Correlate

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Ascopiave S.p.A. (“**Ascopiave**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 24 novembre 2010 e successivamente aggiornata dal consiglio di amministrazione in data 21 giugno 2021, ed entra in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del Testo Unico, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, del Testo Unico e altresì riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”), tenuto anche conto dei criteri quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, come determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi di Ascopiave. Esso è composto da soli Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza indipendenti ed è presieduto da un amministratore indipendente, ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Corporate Governance e nel regolamento sullo svolgimento dei lavori del comitato di tempo in tempo vigente.

Comitato per le Remunerazioni: il comitato per le remunerazioni di Ascopiave. Esso è composto da soli Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza indipendenti ed è

presieduto da un amministratore indipendente, ed espleta le funzioni indicate nel Codice di Corporate Governance e nel regolamento interno sullo svolgimento dei lavori del comitato di tempo in tempo vigente.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Ascopiave.

Controllo: il rapporto di controllo definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

Controllo Congiunto: il rapporto di controllo congiunto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

Dirigente con Responsabilità Strategiche: un “*dirigente con responsabilità strategiche*”, come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

Influenza Notevole: l'influenza notevole definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

Interessi Significativi: qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo, per la Società, a concludere un'operazione a sé sfavorevole, ma favorevole a una Società Controllata o a una Società Collegata. A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un Interesse Significativo può ritenersi sussistente qualora: (i) la Parte Correlata della Società sia titolare di una partecipazione - diretta o indiretta - superiore al 5% del capitale sociale della Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione; o (ii) in caso di condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti, in misura significativa, direttamente dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata con le quali è svolta l'operazione. Resta inteso che non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

(a) Euro 100.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone

fisiche, per singola Operazione ovvero anche per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata persona fisica, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate;

- (b) Euro 500.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone giuridiche, per singola Operazione ovvero anche per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno

effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata/e: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel

caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Testo Unico: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Presidente e Amministratore Delegato: il Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave S.p.A.

Direzione Affari Legali e Societari: la Direzione Affari Legali e Societari di Ascopiave S.p.A.

Direzione Amministrazione e Finanza: la Direzione Amministrazione e Finanza di Ascopiave S.p.A.

- 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. A meri fini di chiarezza espositiva, si riporta sub Allegato 1 alla presente Procedura l'Appendice al Regolamento contenente alcune delle definizioni sopra richiamate, ivi inclusa la definizione di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata, nella formulazione vigente alla data di adozione della Procedura. Resta inteso che, in caso di aggiornamenti normativi delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni nelle prime richiamate, dovrà essere presa in considerazione la definizione in vigore al momento di avvio delle trattative in merito a una determinata operazione sulla base dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (e indipendentemente da un aggiornamento della Appendice sub Allegato 1 alla presente Procedura). Si precisa che i termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]. A meri fini di chiarezza espositiva, si riportano nel sub Allegato 2 l'estratto dei principi contabili internazionali ivi indicati.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.2 Fermi gli obblighi di informazione periodica in capo agli emittenti di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, relativamente alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, e fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.3, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del Regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;

- (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (c) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per le Remunerazioni;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (d) alle Operazioni Ordinarie;
- (e) alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.; (ii) le scissioni, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

3.3 In conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento, qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria, agli effetti della presente Procedura:

- (a) la Società comunicherà alla CONSOB, entro 7 giorni successivi all'approvazione di ciascuna operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla normativa applicabile), la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle

operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro; e

- (b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

- 3.4 La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni con Parti Correlate previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014, nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento applicabile. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione oppure, a seconda dei casi, il Presidente e Amministratore Delegato - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto e/o delegati dal Consiglio di Amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati la maggioranza dei quali Indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il comitato di cui *sub* "a": (i) relativamente ad Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per le Remunerazioni; e (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza, è il Comitato Controllo e Rischi fermo restando che, qualora uno o più componenti del comitato di volta in volta coinvolto siano la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo e, se del caso, Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo (diverso dal Presidente) del Collegio Sindacale, a condizione che sia diverso dalla controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o da una sua Parte Correlata, come eventualmente individuati dal Presidente e Amministratore Delegato.

- (c) Il Presidente e Amministratore Delegato della Società assicura che i componenti del comitato ricevano complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite standard o equivalenti a quelle di mercato (ossia si tratti di Operazioni Ordinarie), oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e Amministratore Delegato assicura che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri nonché al collegio sindacale.
- (d) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'Operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza. Delle riunioni del comitato in cui si esprime il parere richiesto ai sensi del presente articolo è redatto verbale; il parere rilasciato dal comitato è allegato al verbale della riunione. Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. Il comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.
- (e) Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal Presidente e Amministratore Delegato, sentito il Presidente del collegio sindacale.
- (f) Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa (ma possono prendere parte alla discussione). Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (g) Il Presidente e Amministratore Delegato riferisce con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale dell'eventuale esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (h) Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della

controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza eventualmente approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della precedente lettera (a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tanto premesso, e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto (d), tale comitato viene individuato nel comitato degli Amministratori Indipendenti, composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di tempo in tempo in carica, fermo restando che, qualora uno o più componenti di tale comitato siano la controparte dell'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, i medesimi non prenderanno parte al comitato chiamato a valutare tale operazione. Delle riunioni del comitato in cui si esprime il parere richiesto ai sensi del presente art. 4.2 è redatto verbale; il parere rilasciato dal comitato è allegato al verbale della riunione.
- (b) Il Presidente e Amministratore Delegato assicura che il comitato sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il comitato può inoltre chiedere informazioni e formulare osservazioni al Presidente e Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1(c), 4.1(d) (prima parte), 4.1(d), 4.1(f) e 4.1(h).
- (c) Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del comitato, a condizione che: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (c) (ii) non sia contenuta nello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al

precedente punto (c) (ii).

- (d) Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, le funzioni del comitato di cui al precedente paragrafo (a), sarà composto dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti e da uno o più membri effettivi del collegio sindacale Non Correlati (diversi dal Presidente) per raggiungere il numero minimo di tre componenti Non Correlati. Ove ciò non fosse possibile, il parere sarà reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal Presidente e Amministratore Delegato, sentito il Presidente del collegio sindacale.
- (e) In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro 7 giorni successivi all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 giorni successivi all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- (f) La Società predispose il documento informativo indicato nella lettera (e) anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento. In tal caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni successivi all'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere (in tal caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni successivi al momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza) e non si considerano le operazioni escluse ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2(c) e fatto salvo quanto disposto dal successivo punto (b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del comitato di Amministratori Indipendenti Non Correlati costituito per esprimere il proprio parere in merito, secondo quanto disposto al precedente Paragrafo 4.2. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del Consiglio di Amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione (di seguito "Delibera-quadro"), una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
 - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla Delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una Delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la Delibera-quadro:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;

- (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (iii) con cadenza trimestrale, il Presidente e Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro.
- (c) In occasione dell'approvazione di una Delibera -quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del Paragrafo 4.2(e) qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera-quadro superi la soglia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.5 Informativa e verifica dell'applicazione delle esenzioni

- (a) Il comitato che sarebbe stato competente ad esprimere il proprio parere ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2 che precedono:
 - (i) con cadenza almeno annuale, prima dell'approvazione del progetto di bilancio annuale della Società da parte del Consiglio di Amministrazione, riceve informazioni circa l'applicazione dei casi di esenzione previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o eseguite nel periodo di riferimento, al fine di effettuare un esame *ex post* dell'applicazione dei casi di esenzione anche attraverso procedure di selezione a campione;
 - (ii) entro 7 giorni successivi all'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla normativa applicabile) viene informato dal Presidente e Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari e della Direzione Amministrazione e Finanza circa l'applicazione dell'esenzione per Operazioni Ordinarie con riferimento ad Operazioni di Maggiore Rilevanza (con particolare riguardo alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo, nonché alle motivazioni per le quali si è ritenuto che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro) e, nella prima adunanza utile successiva alla ricezione di tali informazioni, verifica la correttezza dell'applicazione di tale esenzione.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate della Società compiute da Società Controllate e che siano oggetto di una preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società o del Presidente e

Amministratore Delegato a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della Società Controllata, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate della Società compiute dalle società controllate.

- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), il Presidente e Amministratore Delegato con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari trasmette alle Società Controllate il testo della presente Procedura e le Società Controllate si impegnano ad informare tempestivamente la Direzione Affari Legali e Societari e la Direzione Amministrazione e Finanza della Società riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Società che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

6. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

6.1 Il Presidente e Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari e della Direzione Amministrazione e Finanza della Società, prima dell'avvio di un'operazione deve accertarsi:

- (a) se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata;
- (b) se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura seguendo le modalità operative definite dalla Società;
- (c) nel caso di Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, se nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società; e
- (d) nel caso in cui la controparte dell'operazione sia una società fiduciaria ovvero sia sotto il Controllo di una società fiduciaria, dell'identità del beneficiario dell'operazione e, in particolare, se tale beneficiario sia una Parte Correlata.

Il Presidente e Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari e della Direzione Amministrazione e Finanza, valuta se l'operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o le Operazioni di Minore Rilevanza.

6.2 Le Parti Correlate comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari e alla Direzione Amministrazione e Finanza della Società le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura. Si precisa inoltre che la Direzione Affari Legali e Societari provvede a inviare

- (a) ai membri del collegio sindacale di Ascopiave, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Ascopiave (ivi inclusi, in via non esaustiva, gli

amministratori),

- (b) alla società che esercita il Controllo su Ascopiave e ai relativi Dirigenti con Responsabilità Strategiche (ivi inclusi, in via non esaustiva, gli amministratori), e
- (c) agli ulteriori soggetti indicati nell'Art. 114, comma 5, del Testo Unico, che siano Parti Correlate della Società

la comunicazione *sub* Allegato 3, mediante la quale Ascopiave informa tali soggetti di essere stati iscritti nell'elenco di cui al successivo Paragrafo 6.3, richiedendo inoltre di fornire ad Ascopiave le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime, comunicando altresì in modo tempestivo eventuali aggiornamenti. Le dichiarazioni rese da tali soggetti vengono trasmesse con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari e le informazioni ricevute sono inviate alla Direzione Affari Legali e Societari, nonché per conoscenza alla Direzione Amministrazione e Finanza al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo Paragrafo 6.3.

- 6.3 Le Parti Correlate sono inserite e ordinate in un apposito elenco che la Direzione Amministrazione e Finanza, in coordinamento con la Direzione Affari Legali e Societari, mantiene e aggiorna sulla base delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate e delle informazioni in possesso della Società. Il Presidente e Amministratore Delegato con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari assicura che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

- 7.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.. Pertanto, qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze del Presidente e Amministratore Delegato e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'Operazione con Parte Correlata, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 7.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-*ter* cod. civ.. Pertanto, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..
- 7.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.

